

omissis

Fascicolo n. 3093/2025

Oggetto:

***omissis* – Composizione CCT - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "omissis" e "omissis", nei comuni di *omissis* - Lotto 1 – Nota di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici approvato dal Consiglio con la Delibera n. 803 del 4 luglio 2018.**

Si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità, esaminati gli atti del fascicolo in epigrafe e la relazione dell'Ufficio istruttore, nell'Adunanza del 1 ottobre 2025 ha deliberato la trasmissione della presente nota di definizione del procedimento.

Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza ad essa riservate per legge e al fine di valutare la sussistenza di margini di intervento per gli aspetti di competenza relativi all'oggetto, con nota prot. U. ANAC n. 109766 del 30 luglio 2025, l'Autorità ha richiesto informazioni all'*omissis*.

Più in dettaglio, con la citata nota istruttoria è stato richiesto alla stazione appaltante di fornire aggiornamenti in merito ai provvedimenti di nomina dei membri del Collegio Consultivo Tecnico, alle dichiarazioni di incompatibilità e di insussistenza dei conflitti di interesse da questi rese, nonché all'elenco delle attività e dei provvedimenti adottati dall'organo collegiale.

L'*omissis*, con nota prot. I. ANAC n. 115811 del 22 agosto 2025, ha riscontrato la suindicata richiesta ed allegato ampia documentazione a comprova di quanto dichiarato.

Con nota prot. I ANAC n. 118416 del 2 settembre 2025, anche il Dott. *omissis* ha riscontrato la richiesta di informazioni, riportandosi sostanzialmente alle controdeduzioni fornite dall'ente.

Sulla base dell'istruttoria complessivamente espletata, è emerso, in punto di fatto:

- che per l'espletamento della procedura di gara in oggetto – affidamento mediante Accordo Quadro di lavori - è stata delegata la Centrale Regionale di Committenza;
- che la documentazione di gara è stata approvata con determina a contrarre adottata dal Direttore del Servizio Gestione Nord di *omissis*, Ing. *omissis*;
- che il provvedimento di aggiudicazione, espletate le necessarie verifiche prescritte per legge, è stato adottato dal Dirigente responsabile dell'ente delegato, Dott.ssa *omissis*;
- che, in data 9 novembre 2023, il relativo contratto quadro è stato siglato, per la stazione appaltante, dal Dott. *omissis*, in qualità di Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, giusta delega del Direttore Generale dell'*omissis*;
- che, in seguito alla stipula, è stata nominata quale componente di parte pubblica del Collegio Consultivo Tecnico a costituzione obbligatoria la Dott.ssa *omissis*, RPCT del medesimo ente; tuttavia, in seguito a problematiche interne e a ritardi nella costituzione del collegio, il provvedimento di nomina della medesima RPCT quale membro del CCT è stato revocato in data 19 dicembre 2024;
- in sostituzione, l'ente ha poi nominato quale nuovo membro di parte pubblica proprio il Dott. *omissis*;
- il CCT è stato dunque formalmente costituito in data 2 luglio 2025, e, dal momento dell'insediamento, non è stato mai consultato dalle parti, né ha reso pareri o adottato decisioni, che non avrebbero comunque natura di lodo arbitrale per espressa volontà delle parti.

Nella nota di riscontro alla richiesta di informazioni, l'ente - come ribadito poi dal dirigente interessato - ha quindi rappresentato che *“nessun compito o incarico è stato mai svolto dal Dott. omissis in sede di affidamento, gara o di esecuzione contrattuale, con l'unica eccezione dell'esercizio di una delega del Direttore Generale di omissis (come formalizzato nell'atto stesso) per il perfezionamento di un accordo quadro”*, essendo, peraltro, rimessa alla discrezionalità del RUP ogni *“decisione sugli eventuali contratti applicativi e quindi sui lavori da eseguire... Il Dott. omissis è infatti privo di qualunque competenza al riguardo, non ha stipulato nessun contratto applicativo o esecutivo, non ha emesso ODL e non ha mai svolto nessuna funzione o compito “sui lavori oggetto dell'affidamento””*.

All'esito dei chiarimenti resi, l'ente ha conclusivamente formulato una richiesta di parere in relazione a diversi profili, concernenti il conferimento dell'incarico di RPCT a personale non dirigenziale, la compatibilità tra tale figura e quella di componente del CCT, l'obbligo di rendere dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità e il rispetto della normativa di settore.

I) In via preliminare, relativamente ai pareri da ultimo richiesti nella citata nota di controdeduzioni prot. I. n. 115811/2025, considerato che il procedimento di vigilanza non costituisce la sede opportuna ed idonea per fornire riscontro a tali richieste consultive, si rappresenta che la relativa istanza sarà trasmessa, con separata nota, al competente Ufficio dell'Autorità, per gli eventuali seguiti di competenza.

II) Nel merito del procedimento di vigilanza relativo all'oggetto, occorre sostanzialmente valutare la sussistenza di possibili violazioni della normativa di settore in relazione all'incompatibilità dell'incarico di membro di CCT conferito al Dott. *omissis*, che aveva preventivamente sottoscritto, in qualità di dirigente del settore competente, l'Accordo Quadro aggiudicato all'esito della procedura di gara interamente condotta dalla Centrale Regionale di Committenza designata, previa approvazione della relativamente documentazione di affidamento da parte di altro dirigente della medesima stazione appaltante.

III) In proposito, la composizione del CCT e i relativi casi di incompatibilità dell'incarico sono definiti dall'Allegato V.2 al Codice, nella versione modificata dal decreto correttivo n. 209/2024.

Con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità, in linea di continuità normativa con le diverse discipline succedutesi nel tempo, l'art. 2, comma 3, dell'Allegato V.2 prevede che non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che *"si trovino in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice"* (lett. a), nonché coloro che *"...abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari"* (lett. b).

La formulazione della norma è dunque molto ampia e generica - non operando distinguo di sorta in ordine al ruolo effettivamente svolto dal soggetto nella fase

precedente al conferimento dell'incarico -, confermando che la finalità della previsione è quella di evitare situazioni nelle quali il coinvolgimento in precedenti fasi del ciclo dell'affidamento possa incidere sullo svolgimento in modo obiettivo ed imparziale dei compiti affidati al CCT in fase di esecuzione. Tale assunto è, inoltre, confermato dalla nuova formulazione dell'art. 215, comma 1, del Codice, come modificata dal decreto correttivo, che ha introdotto un significativo richiamo a *"l'indipendenza di giudizio e di valutazione del CCT"*.

IV) In relazione al contenuto della norma e alla rilevanza delle attività espletate durante la fase di affidamento, possono poi richiamarsi alcuni precedenti dell'Autorità, effettuando anche un adeguato parallelismo con l'art. 116, comma 6, lett. d) del Codice, che pure prevede una identica formulazione in relazione alle incompatibilità connesse all'affidamento degli incarichi di collaudo, nei confronti di *"coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare"*. La citata norma risponde infatti al medesimo fine di garantire la massima correttezza, terzietà e imparzialità nello svolgimento del collaudo, stante la rilevante finalità di tale istituto per la conclusione dell'iter realizzativo dell'opera pubblica.

Orbene, circa tale profilo, l'Autorità ha avuto in diverse occasioni modo di chiarire che tali incompatibilità *"debbano essere riferite al dipendente e non all'ufficio di appartenenza... Diversamente si rischierebbe di rendere difficoltoso l'affidamento delle citate attività ai dipendenti, con aggravio dei costi per l'amministrazione, in assenza del rischio, anche solo astratto, di violazione dell'imparzialità dell'azione amministrativa"* (cfr., ex multis, determinazione n. 2/2009 e, più di recente, pareri di funzione consultiva nn. 21/2022 e 68/2024).

Ne concerne che la valutazione in ordine alla sussistenza dei profili di incompatibilità di cui all'attuale art. 116, comma 6, lett. d), del Codice, deve essere condotta dalla stazione appaltante in concreto, con riguardo alle attività effettivamente espletate dal singolo professionista in relazione al contratto di appalto oggetto di collaudo, e non in astratto e in relazione al ruolo ricoperto dallo stesso nell'Amministrazione o nell'Ufficio di appartenenza del medesimo. In analogia con tale determinazione, può essere richiamato un ulteriore e ancor più appropriato precedente, per il quale, ai fini della verifica di incompatibilità in relazione all'incarico di membro del CCT, *"la rilevanza del ruolo svolto non può che essere valutata in concreto, rispetto alle effettive attività svolte dal soggetto, ma in ogni caso con un approccio prudenziale connaturato alla ratio essendi delle incompatibilità che giocoforza mirano ad*

evitare il verificarsi di situazioni astrattamente incidenti sul bene giuridico tutelato, e cioè l'oggettività dei giudizi cui è chiamato il CCT" (cfr. Delibera ANAC n. 22 del 22 gennaio 2025).

V) In relazione al caso di specie, sulla base delle dichiarazioni rese dall'ente e della documentazione in atti, è emerso come il Dott. *omissis* sia intervenuto in fase di affidamento unicamente attraverso la sottoscrizione – peraltro su delega del Direttore Generale – del contratto quadro, e che nessun altro ruolo abbia espletato in relazione alla predisposizione e approvazione degli atti di gara – per i quali risulta il solo intervento da parte del RUP/Dirigente di altra struttura - né sull'espletamento della procedura di affidamento, rimessa alla CRC delegata.

Alla luce dei precedenti sopra citati, appare dunque evidente che non si ravvisa una situazione di manifesta incompatibilità riferita al dipendente in questione, atteso che lo stesso è intervenuto nella procedura di affidamento unicamente in rappresentanza dell'ente, nella qualità di dirigente del settore preposto e su delega del Direttore Generale.

Del resto, posto che la nomina dei membri del CCT è attività rimessa all'esclusiva competenza e responsabilità della stazione appaltante e costituisce - come evidenziato da una recente pronuncia del giudice amministrativo (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sentenza del 11/11/2024, n. 1582) – esercizio di un potere di natura privatistica, si evidenzia come l'ente abbia già preventivamente valutato, sia in fase di conferimento incarico che nelle fasi successiva alla nomina, la posizione del Dott. *omissis*, ritenendo che per lo stesso non sussistano elementi ostativi allo svolgimento dell'incarico, né in relazione al conflitto di interessi, né in relazione alle attività precedentemente espletate in fase di affidamento.

VI) In conclusione, fermo restando quanto sopra in ordine all'assenza di manifeste incompatibilità, si rimarca in ogni caso, anche in prospettiva del futuro conferimento di analoghi incarichi, l'opportunità di valutare prudenzialmente i ruoli in precedenza espletati dai soggetti designati, al fine di evitare situazioni che possano anche solo astrattamente incidere sul corretto svolgimento del ruolo del CCT, minando l'oggettiva imparzialità che caratterizza le attività del collegio.

Pertanto, si raccomanda dunque di valutare caso per caso l'opportunità di conferire incarichi a coloro che siano comunque *latu sensu* intervenuti nelle fasi precedenti di affidamento - sia pure con funzioni del tutto marginali e di mera rappresentanza, come nel caso di specie - anche per evitare possibili

contestazioni strumentali da parte di terzi e nel rispetto del principio della fiducia, dell'imparzialità e della buona amministrazione.

A tal proposito, considerato infine che, nonostante la richiesta istruttoria, non sono state trasmesse le dichiarazioni di assenza di incompatibilità e di insussistenza dei conflitti di interesse da parte del soggetto nominato quale componente del CCT, si raccomanda in ogni caso *pro futuro* di garantire l'adozione di adeguate misure di prevenzione e gestione dei potenziali conflitti di interessi, ad esempio mediante la previsione di appositi sistemi di controlli interni sulle dichiarazioni rese dai componenti del CCT, ovvero di verifiche incrociate con gli uffici competenti per accertare l'effettiva assenza di rapporti pregressi o attuali che possano compromettere l'indipendenza dei membri nominati (cfr. sul punto, anche PNA 2025, attualmente in consultazione sul sito dell'Autorità).

Posto che sulle questioni emerse in via istruttoria non sussistono dubbi interpretativi, si adotta la presente nota a definizione del procedimento di vigilanza, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4.7.2018, *ratione temporis* applicabile, raccomandando alla stazione appaltante di tener conto, anche in prospettiva del futuro conferimento di incarichi analoghi, degli indirizzi sopra riportati (par. VI).

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente